

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1384

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(POLI BORTONE)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 1832)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 febbraio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1995*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli
interventi programmati in agricoltura e per il rientro della
produzione lattiera nella quota comunitaria**

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, le parole: «, limitatamente alla quota B, delle quantità» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B»;

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita»;

al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «della quota B»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonchè nelle isole»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.

2-ter. L'istanza di cui al comma *2-bis* deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.

2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. *2-bis.* - 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo».

Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994.

Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'avvio degli interventi programmati in agricoltura ed il rientro nella quota assegnata dalla normativa comunitaria alla produzione nazionale del latte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, su

Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, **da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.**

2. La somma di cui al comma 1 è **assegnata** dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su propo-

(Segue: Testo del decreto-legge)

proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome e tra le azioni realizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, limitatamente alla quota *B*, delle quantità assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la riduzione è realizzata prendendo in considerazione le quote *B* assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono situate, con riferimento alla ubicazione della stalla, nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-96.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

sta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, **d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione **prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B** assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita»;

a) la riduzione **della quota B** è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono **ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonchè nelle isole;**

2. *Identico.*

2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.

2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - POLI BORTONE - DINI -
PAGLIARINI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.

2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994.

Articolo 2-bis.

1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo.

